

DL 25/2025: NON SI RINNOVA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SI DISCRIMINANO I LAVORATORI

Il 14 marzo 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge n. 25 del 2025**, recante “Disposizioni urgenti in materia di **reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni**” e articolato in tre parti: reclutamento, organizzazione e funzionalità, “per rispondere in modo concreto” – così nelle dichiarate intenzioni del Governo al momento della sua presentazione – “alle esigenze delle amministrazioni e rafforzare il rapporto con utenti, cittadini e imprese”.

In realtà questo ennesimo decreto PA, il terzo in poco tempo, è ancora una volta un insieme di **interventi frammentari** e poco efficaci nel tempo: **non riesce né a rispondere adeguatamente alle tante criticità relative alla pubblica amministrazione** nel suo complesso – a cominciare dai temi del potenziamento degli organici, della valorizzazione professionale e del riconoscimento di incrementi salariali che possano compensare la perdita di potere d’acquisto degli ultimi anni – **né a delineare un vero piano strategico di medio-lungo termine per il reclutamento e la modernizzazione delle PA**, che avrebbe bisogno di veder investite risorse adeguate in formazione, tecnologia e assunzioni.

Eppure, proprio nel corso dell’esame del decreto nelle Commissioni I e XI sono emersi numeri importantissimi: 350 mila assunzioni nell’ultimo biennio, un milione di persone che andranno in quiescenza entro il 2033. Come ha sottolineato il [deputato del PD-IDP Andrea Casu](#) nel corso di un suo [intervento in Aula il 16 aprile](#) – per chiedere un’informativa urgente del Ministro Zangrillo sull’azione di rinnovamento e di rafforzamento della PA – “ci sarebbe tutto lo spazio, tutta la possibilità e tutta l’opportunità per procedere, affiancando alla nuova grande stagione di concorsi che si sta portando avanti nel Paese anche un investimento su quegli **interventi normativi indispensabili**, attraverso gli **scorrimenti** e le **proroghe** necessarie a garantire che tutte le risorse immediatamente disponibili possano essere dispiegate **per offrire servizi migliori ai cittadini**. E invece la priorità del Governo, la priorità del Ministro, è quella di insistere su **assurde scelte e norme blocca-idonei**”.

La verità che emerge dietro questa volontà di “**picconare i pilastri del sistema di assunzione tramite i concorsi**, così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi”, come ha insistito sempre [Andrea Casu intervenendo in Aula il 22 aprile](#), è che “**si ha in mente l’idea di una pubblica amministrazione pienamente dipendente da una selezione politica**, in cui il criterio per poter fare carriera, per poter diventare dirigente e per poter vedere soddisfatto il proprio futuro è quello di dimostrare affidabilità politica nei confronti di chi

detiene il potere politico in questa fase. Questo tipo di **deriva** è **estremamente pericolosa** e porta a **“discriminare le persone che sono entrate nella pubblica amministrazione attraverso lo scorrimento delle graduatorie”**, perché una volta fatti i concorsi, “le persone che li hanno superati, sia quelle che sono immediatamente risultate vincitrici, sia quelle che hanno ottenuto l’idoneità, **non possono essere divisi** in cittadini di serie A e cittadini di serie B, in **lavoratori di serie A e lavoratori di serie B**”.

Se si considera, infine, il numero di **emendamenti approvati** all’ultimo istante per consentire di fare **qualche assunzione in più** al Ministero della Salute, a quello dell’Agricoltura o in altri Ministeri – in gran parte **di diretta collaborazione**, così come è stato sistematicamente praticato dal governo sin dall’inizio della legislatura – mentre **non si trova una riga** per affermare un **principio di parità salariale** fra coloro che sono già stati assunti, è evidente la **nostra netta contrarietà** a questo decreto.

Una posizione che non poteva certo cambiare per il fatto che al suo interno sono stati inseriti **alcuni miglioramenti** che abbiamo avanzato come **Partito democratico**, a cominciare dall’**intervento per l’edilizia scolastica** – anche se è chiaro che servirebbero ben più di 20 milioni di euro – o che sono frutto di un **confronto bipartisan**: per il riconoscimento della figura del **“social media manager”** e del **“digital manager”**, per il riconoscimento delle **Unioni comunali**, per riconoscere attenzione nei confronti dei **lavoratori delle strutture liriche sinfoniche**.

Questi miglioramenti non potevano modificare la natura di un decreto che, come ha sintetizzato il [deputato del PD-IDP Arturo Scotto](#) nella sua **dichiarazione di voto sulla fiducia**, **“non prevede un piano di nuove assunzioni per il turn-over, né una spinta sui salari** che incida sulla perdita del potere d’acquisto per i lavoratori a seguito dell’aumento dell’inflazione. Inoltre **congela il tetto del 20 per cento sulle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi per soli due anni, contrariamente a quanto voluto dallo stesso Ministro**”.

Insomma, come ha ribadito nella sua dichiarazione di voto finale la [deputata del PD-IDP Simona Bonafè](#), “sarebbe stato opportuno mettere in campo una riforma che, oltre che garantire funzionalità ed efficienza alla pubblica amministrazione, garantisse anche attrattività per le nuove generazioni, per i tanti giovani che oggi non guardano più a una carriera nel settore pubblico”. E invece “tutto questo manca: **mancano misure per rinnovare veramente la pubblica amministrazione** e per renderla più moderna; **mancano investimenti nella digitalizzazione**, per aggredire quella che è l’arretratezza tecnologica del nostro sistema pubblico... **manca anche un piano di assunzioni straordinario**, legato a una lettura dei nuovi fabbisogni e alla luce dei cambiamenti sociali in atto”. Per tutto questo, di fronte ad un provvedimento che è **“privo di coraggio”** rappresenta **“un’occasione persa”**, il **voto** del nostro Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati è stato convintamente **contrario**.

Detto tutto ciò ecco, ad ogni modo, le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” [AC 2308](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e XI Lavoro.

TITOLO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO

Misure per l’assunzione di giovani da parte degli enti territoriali (art. 1 e 8, co. 3-bis)

Si riconosce ai **Comuni**, alle **Unioni di Comuni**, alle **Province**, alle **Città metropolitane** e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità, **fino al 31 dicembre 2026**, di destinare il **15 per cento** – come disposto in **sede referente**, invece del 10 per cento attualmente previsto – delle rispettive **facoltà assunzionali al reclutamento a tempo determinato**, con **contratto di apprendistato** di durata massima di **trentasei mesi**, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per l’assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità). Ai fini della formazione del personale così assunto, i suddetti enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d’intesa per l’applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato **“PA 110 e lode”** volto ad incentivare l’istruzione terziaria dei dipendenti pubblici.

In **sede referente** si è intervenuti anche per modificare i **requisiti** che devono essere posseduti dagli **studenti di età inferiore a 24 anni** per essere **assunti dalle amministrazioni pubbliche**, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro.

Stabilizzazione del personale dell’Agenzia industrie difesa e del Ministero dell’Interno (art. 2, co. 1)

Si consente la stabilizzazione di alcune unità di personale dell’**Agenzia industrie difesa e del Ministero dell’Interno** secondo le modalità e i termini ex art. 50, co. 17, del decreto-

legge n. 13 del 2023; si autorizza l'Agencia industrie difesa, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato (gli stessi oggetto della stabilizzazione), quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture.

Per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione – MASE (art. 2, co. 2)

Si autorizza il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica** ad assumere a tempo indeterminato 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, disciplinando i requisiti concorsuali.

Istituzione del “Nucleo end of waste” presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (art. 2, co. 2-bis)

Al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei regolamenti nazionali volti a disciplinare i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, in **sede referente** si è prevista l'istituzione, a decorrere dal 2026, del “**Nucleo end of waste**”, posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Sono disciplinati la composizione del Nucleo, i requisiti e la procedura per la nomina dei membri, il compenso ad essi spettante e la copertura degli oneri conseguenti (quantificati in 200 mila euro annui a decorrere dal 2026).

Assunzioni di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali (art. 2, co. 2-ter)

In **sede referente** sono state autorizzate le **Autorità di bacino distrettuali** a **reclutare personale** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Tale reclutamento dovrà avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni organiche e delle risorse destinate alle stesse autorità dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024.

Stabilizzazione degli assistenti sociali (art. 2, co. 3)

Con esclusivo riferimento al **personale con profilo di assistente sociale**, si differiscono dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria, sia il termine posto – al fine della possibilità di stabilizzazione – per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Potenziamento delle strutture dell'ARPA Sicilia (art. 2, co. 3-bis)

Si consente la **stabilizzazione** di alcune unità di **personale** non dirigenziale dell'**ARPA Sicilia**, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Concorso unico per il reclutamento dei dirigenti, delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato (art. 3, co. 1, lett. a, a-bis, b e d, n. 1 e 2, co. 1-bis e co. 3)

Si sostituiscono, nel testo unico sul pubblico impiego, le parole “Scuola superiore della pubblica amministrazione” con “**Scuola nazionale dell’amministrazione**”. Si introducono, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia menzionate dall’art. 28, co. 1, del testo unico sul pubblico impiego, quella del **concorso unico**. Intervenendo sull’art. 35 del testo unico sul pubblico impiego si disciplinano i **concorsi unici** per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). In **sede referente** si è previsto che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dalla SNA siano destinati ai **concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica** tramite la Commissione RIPAM. Sempre in **sede referente**, si è esclusa l’applicazione delle disposizioni sul concorso unico ai concorsi inseriti nel **Piano integrato di attività e organizzazione 2025** e banditi nel 2025.

Mobilità volontaria nel pubblico impiego, con particolare riferimento al rapporto con le procedure concorsuali (art. 3, co. 1, lett. c e c-bis, e co. 2)

Introdotta una revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta **mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni** e le **procedure concorsuali** per il reclutamento di nuovo personale. Tra le altre cose, si limita al **15 per cento** delle **facoltà assunzionali** delle amministrazioni – con riferimento, come specificato in **sede referente**, alle facoltà impegnate in ciascun esercizio finanziario – l’ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (invece dell’applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire) e si esclude integralmente dall’obbligo la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ed anche, come aggiunto in **sede referente**, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell’amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità). Resta ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al 15 per cento e vengono stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso (con riferimento a tale quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l’amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione del personale in comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati). Inoltre, si riformula il già vigente criterio di priorità nell’immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale (tra le altre modifiche, si espungono dall'ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo).

Graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale e idonei non vincitori (art. 3, co. 1, lett. d, nn. 3 e 4, e art. 4, co. 9)

Si chiarisce che la **durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici** per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a **tre anni**, in base al termine già previsto dal relativo testo unico, anziché alle durate inferiori stabilite per le altre pubbliche amministrazioni. Altre modifiche riguardano, con riferimento agli idonei non vincitori, l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale, compreso l'utilizzo da parte di amministrazioni diverse da quella titolare della procedura concorsuale, e le modalità di redazione delle graduatorie concorsuali (oggetto di pubblicazione). Si esclude poi in via transitoria – in aggiunta ad un'esclusione transitoria già vigente – l'applicazione del limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori, limite la cui applicazione, a regime, è oggetto di ridefinizione da parte delle sopra citate modifiche. Queste ultime – confermando che il limite in oggetto è pari al 20 per cento dei posti messi a concorso, fermi restando gli ambiti di personale o di pubbliche amministrazioni esclusi dal limite – sopprimono la norma che, con riferimento esclusivo all'ambito di applicazione del suddetto limite, riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all'assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro sei mesi dall'assunzione; estendono l'ambito delle clausole di riserva di posti previste dal bando – clausole finora relative ai soli posti oggetto dei bandi – prevedendone l'applicazione, nella misura di un quinto del totale degli idonei non vincitori di cui sia possibile l'assunzione, alla quota di graduatoria relativa agli idonei non vincitori.

Riserva di posti nei concorsi pubblici per soggetti invalidi (art. 3, co. 1, lett. d, n. 01)

In **sede referente** si è previsto, in favore delle **persone con disabilità** di cui alla normativa vigente in materia di **collocamento obbligatorio al lavoro**, una **riserva di posti** pari al **10 per cento** di quelli messi a concorso da parte delle amministrazioni pubbliche.

Attivazione delle notifiche di avvisi tramite il Portale unico del reclutamento (art. 3, co. 1, lett. e)

Si introduce una modifica nella disciplina del **Portale unico del reclutamento**, prevedendo che, all'atto della registrazione nel Portale, gli interessati possano chiedere l'invio di **notifiche della pubblicazione di bandi e avvisi pubblici** corrispondenti alle indicazioni poste nella registrazione.

Sostituzione a tempo determinato del personale in aspettativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, co. 1, lett. e-bis)

Conferisce alle pubbliche amministrazioni, in **sede referente**, la possibilità di coprire le **vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita**, mediante il **ricorso a contratti a tempo determinato**, che si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa. Si specifica che tale personale assunto a tempo determinato per tale periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, prevedendo che il servizio da esso prestato in tale periodo sia valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti non superiore al 10 per cento di quelli banditi.

Riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (art. 3, co. 1, lett. f)

Si dispone che l'**istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri** ai fini della **partecipazione ai concorsi pubblici** destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso ma in un momento successivo e **solo in caso di vittoria del concorso**, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale.

Incompatibilità dei componenti degli organi collegiali (art. 3, co. 3-bis)

In **sede referente** si è esteso il **regime di incompatibilità** previsto per i componenti e i dirigenti della **Consob** a tutti i **componenti degli organi collegiali** delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati.

Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni (art. 3-bis)

Previsto, in **sede referente**, che al fine di ottimizzare l'uso delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa volta alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, il **distacco** o l'**assegnazione presso altre amministrazioni** del personale dirigenziale e non dirigenziale – che appartiene ai ruoli dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Città metropolitane con un numero di dipendenti eguale o inferiore a 50 unità – sia **subordinato al nullaosta** dell'amministrazione di appartenenza, sino al 31 dicembre 2026.

Norma di interpretazione autentica riguardo ai presupposti per l'adozione di procedure concorsuali (art. 4, co. 1)

Introdotta una **norma di interpretazione autentica** – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla disposizione che subordina, per le amministrazioni dello Stato – anche ad ordinamento autonomo – le agenzie, gli enti pubblici non economici nazionali e gli enti di

ricerca, l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze), riguardante l'**avvio delle procedure concorsuali** e le relative assunzioni, alla condizione della verifica della previa immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti della stessa amministrazione, relative a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica ("salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate"). L'intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale invece del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori. Tale intervento interpretativo riguarda anche i concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 marzo 2025).

Bandi di concorso per i soggetti assunti a tempo determinato per l'attuazione del PNRR (art. 4, co. 2)

Si specifica che i **bandi di concorso** che, in base alla normativa vigente, prevedono una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al **personale** a tempo determinato assunto dalle amministrazioni per l'**attuazione dei progetti del PNRR** si riferiscono al reclutamento a tempo indeterminato del solo personale **non dirigenziale**.

Premialità per servizio presso amministrazioni pubbliche per l'attuazione del PNRR (art. 4, co. 2-bis)

In **sede referente** è stata riconosciuta una **premialità** a coloro che hanno prestato **servizio presso le PA** per l'**attuazione del PNRR**, ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni.

Assunzioni dirigenti enti locali (art. 4, co. 3)

Si precisa che la riserva di posti da destinare, nei **concorsi per dirigenti degli enti locali**, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso l'ente che bandisce il concorso.

Servizio civile (art. 4, co. 4)

Si includono gli **operatori volontari** che hanno concluso il **Servizio civile nazionale** tra i soggetti **beneficiari** della riserva di una quota pari al **15 per cento dei posti nei concorsi** per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni e presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali.

Corpi civili di pace (art. 4, co. 4-bis)

Durante l'esame in sede referente è stata autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il triennio 2025-2027 al fine di dare continuità alle attività del **Corpi civili di pace** al termine del periodo di sperimentazione.

Servizio civile universale per i beneficiari del Supporto formazione e lavoro (art. 4, co. 5)

Si dispone che, in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del **Servizio civile universale** al fine dell'erogazione del **Supporto formazione e lavoro** presenti nei relativi bandi di selezione, non si deroghi più a talune disposizioni vigenti che fissano determinati requisiti di partecipazione. Quindi possono partecipare i cittadini italiani o di Paesi UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e si escludono coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale.

Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità (art. 4, co. 6)

Si prevede, anche al fine del superamento del caso EU Pilot (2021)9915/Empl, che le **stabilizzazioni** e le **altre assunzioni**, già consentite da norme transitorie, di **soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità** possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Ricercatori e tecnologi di taluni enti pubblici di ricerca (art. 4, co. 7 e 7-bis)

Si prevede che gli **enti pubblici di ricerca** elencati dall'art. 1, co. 308, della Legge di Bilancio 2024, enti vigilati da varie Amministrazioni centrali, possono adottare **procedure di selezione riservate** (come già previsto dalle norme vigenti in oggetto) o avvalersi di quelle già svolte prima del 1° gennaio 2024. Si prevede anche, in base a quanto deciso in **sede referente**, che le **risorse** stanziare da alcune disposizioni per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti summenzionati e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca possano essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, **anche per progressioni economiche e di carriera**, pure avvalendosi – in via prioritaria rispetto all'adozione di nuovi bandi selettivi – degli esiti di procedure selettive già svolte.

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente delle istituzioni universitarie statali (art. 4, co. 7-ter)

Si consente, alle **istituzioni universitarie statali** e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, come stabilito in **sede referente**, di incrementare, a decorrere dal

2025 e in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico, il **fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente**, in caso di assunzioni di dirigenti aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024.

Utilizzo graduatorie AFAM per l'anno accademico 2025-2026 (art. 4, co. 8)

Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle **AFAM**, si prevede l'applicazione **anche per l'anno accademico 2025-26**, delle disposizioni che consentono l'**utilizzo delle graduatorie nazionali a esaurimento** di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004 (le cosiddette graduatorie "143", utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato).

Assunzione di docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2025/2026 (art. 4, co. 8-*bis*)

Si chiarisce che, per l'**anno scolastico 2025/2026**, le **assunzioni dei docenti di religione cattolica** sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con i concorsi banditi nel 2024, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Valutazione del merito sportivo nei concorsi pubblici (art. 4, co. 9-*septies* e 9-*octies*)

Prevede, in **sede referente**, la possibilità di inserire il **merito sportivo** tra i titoli valutabili per l'elaborazione delle **graduatorie dei concorsi** per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Social media e digital manager nelle pubbliche amministrazioni (art. 4, co. 9-*novies* e 9-*decies*)

Prevista, in **sede referente**, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, **la figura professionale del social media e digital manager**, dedicata all'elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i *social media* e alla gestione delle piattaforme *social*.

Valorizzazione nei bandi di concorso del servizio prestato nell'ambito dei contratti a termine e di collaborazione (art. 4, co. 9-*undecies*)

In sede referente si è stabilito che le pubbliche amministrazioni possano prevedere, nei **bandi di concorso** per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la **valorizzazione del servizio prestato** – nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni o nell'ambito di rapporti di

collaborazione con gli enti locali – dal personale con pieno merito per almeno trentasei mesi alla data di pubblicazione del bando.

CAPO III – MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Reclutamento personale Ministero dell’Interno (art. 5, co. 1-5)

Si incrementa di 200 unità (nell’area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del **personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno** “al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell’interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori”, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali.

Sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (art. 5, co. 6)

Si prevede che il **sistema informativo** del **Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione** del Ministero dell’Interno acquisisca le informazioni riguardanti l’ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale.

Rafforzamento capacità amministrativa del Ministero della Salute (art. 5-bis)

Previati, in **sede referente**, un **incremento delle facoltà assunzionali** del **Ministero della Salute**, relativamente a dirigenti e funzionari, con corrispondente incremento della dotazione organica, e un incremento, nella misura di dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Salute

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 6)

Si prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l’accesso ai ruoli del **Corpo nazionale dei Vigili del fuoco**, sia sospeso dal servizio per l’intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. Si stabilisce che al termine del congedo tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l’obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l’inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto. Si prescrive un incremento delle risorse – per 812 mila euro annui dal 2025 – dei fondi di incentivazione del Corpo. Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario (si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025, 28 milioni nel 2026, 34 milioni a decorrere dal 2027). Si proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai

fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Reclutamento di personale e funzionalità dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (art. 6-bis)

In sede referente si è autorizzata l'**Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** a bandire i **concorsi pubblici per l'assunzione di personale** non dirigenziale, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone con disabilità, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Incremento organico Presidenza del Consiglio – Funzionalità commissione RIPAM (art. 7, co. 1)

Si demanda alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, per rafforzare le attività della **Commissione RIPAM**, con conseguente **incremento della dotazione organica** della Presidenza stessa.

Contributo per Formez PA – Supporto concorsi nei Comuni (art. 7, co. 2)

Si prevede che, allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a **Formez PA-Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della PA**, è autorizzata, a decorrere dal 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei **concorsi pubblici per i medi e piccoli Comuni**.

Integrazione delle finalità di un fondo relativo alle pubbliche amministrazioni (art. 7, co. 3)

Si integrano le **finalità** del **fondo** disciplinato dall'art. 1, co. 613, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, aggiungendo al finanziamento della formazione dei dipendenti pubblici e dei sistemi informativi del Dipartimento della funzione pubblica il **finanziamento** sia delle

spese relative alle procedure di **reclutamento del personale pubblico**, sia di interventi per **finalità sociali o culturali**, intesi in particolare all'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti, pubblici o privati, senza scopo di lucro.

Rafforzamento del Dipartimento pari opportunità per le misure di prevenzione della tratta degli esseri umani (art. 7, co. 4)

Si prevede la modifica della struttura organizzativa e il potenziamento dell'organico del **Dipartimento delle pari opportunità**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di prevenzione del fenomeno della **tratta degli esseri umani** e di assistenza delle vittime.

Struttura di missione “Piano Mattei” (art. 7, co. 4-bis)

In **sede referente** si è intervenuti sull'organizzazione della **Struttura di missione** per l'attuazione del “**Piano Mattei**” per lo sviluppo in Stati del Continente africano, istituita dal decreto-legge n. 161 del 15 novembre 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.2 dell'11 gennaio 2024.

Deroga ai requisiti di anzianità per assunzioni dei dirigenti degli enti locali (art. 7, co. 4-ter)

In **sede referente** è stata estesa agli anni 2025 e 2026 la **deroga** in materia di **requisiti di anzianità di servizio** da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali di cui all'art. 8, co. 7-*bis*, decreto-legge n. 19 del 2024.

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (art. 7-bis)

In sede referente si è prevista l'attribuzione ai dipendenti della **Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici** di una indennità, ulteriore a quella percepita dalle amministrazioni di provenienza, e di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, corrisposti dalla Commissione. Inoltre, viene aumentato da quattro a cinque anni il mandato dei componenti la Commissione. Aumentata anche l'autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione: da 60 mila a 350 mila euro. Sono quindi introdotte alcune disposizioni relative all'ordinamento della Commissione: si precisa che il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno e si attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare con regolamento l'organizzazione, il funzionamento e il trattamento economico accessorio del personale e di provvedere all'autonoma gestione delle spese. Infine, si autorizza la Commissione alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione degli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla stessa Commissione nei confronti dei partiti

per le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio o per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza. Si stabilisce, inoltre, che i proventi delle sanzioni affluiscono ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Personale degli enti locali dei crateri del sisma 2009 e del 2016 (art. 8, co. 1 e 2)

Si estende agli **enti del comparto funzioni locali** ricompresi **nei crateri sisma 2009 e 2016**, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli **Uffici speciali per la ricostruzione**, la possibilità di servirsi dell'**attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali**. Si escludono i Comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri dall'obbligo di prevedere la soppressione della figura del direttore generale.

Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico delle Regioni (art. 8, co. 3)

Si consente alle **Regioni** di assegnare agli **uffici di diretta collaborazione** proprio personale di ruolo o proveniente da società a partecipazione pubblica applicando la disciplina statale in materia.

Stabilizzazione di personale presso le Unioni di Comuni (art. 8, co. 3-ter)

In sede referente si è **esteso alle Unioni di Comuni** l'ambito di applicazione della disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2026 e a determinate condizioni, alle Regioni, alle Province autonome, alle Città metropolitane e ai Comuni la **stabilizzazione**, nella qualifica già ricoperta, del **personale non dirigenziale** che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali.

Per gli enti locali, le Regioni e le Province autonome – Lampedusa e Linosa (art. 8, co. 4)

Si attribuisce a **Invitalia S.p.A.** il **ruolo di centrale di committenza** per gli interventi a favore dei **Comuni di Lampedusa e Linosa** relativi al **fenomeno migratorio**.

Stabilizzazione del personale previsto per le attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico (art. 8, co. 5)

Si consente alle **Regioni** e alle **Province autonome** di **stabilizzare**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non oltre il 31 dicembre 2025, il **personale non dirigenziale**, assunto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, per la

realizzazione degli interventi per il **contrasto al dissesto idrogeologico**, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto (art. 8, co. 6)

Si interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che hanno eliminato il **Fondo anticipazioni di liquidità** accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2025, anziché del rendiconto 2024 – l'obbligo di ricostituzione di un apposito Fondo, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2025. È inoltre spostato dall'esercizio 2026 il termine a decorrere dal quale i Comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2025 rispetto all'esercizio precedente, derivante dalla ricostituzione del Fondo. Si prevede, infine, che il meccanismo di ripiano in quote costanti fino a dieci anni si applichi anche agli enti che fuoriescono dal dissesto oltre il 31 dicembre 2024.

Responsabilità degli amministratori in conseguenza del dissesto (art. 8, co. 7 e 7-bis)

Si modifica il testo unico degli enti locali al fine di introdurre una **causa di non applicabilità** delle **sanzioni interdittive** previste per gli **amministratori locali** in caso di **dissesto** dell'ente locale, ossia l'ineleggibilità e l'inconferibilità di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (il cosiddetto "predissesto") dagli stessi amministratori entro due anni dall'insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.

Inoltre, con modifiche apportate in **sede referente**, si è intervenuti sulla disciplina generale della materia prevedendo che le **sanzioni interdittive** per gli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario (al di fuori della ipotesi di cui sopra) **si applichino** non più in presenza di una sentenza di primo grado della Corte dei conti, ma con un **provvedimento non definitivo**. Infine, sempre in sede referente, si è esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 marzo 2025) non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato.

Interventi in aree con situazioni di degrado e disagio giovanile (art. 8, co. 8)

Si autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre e attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di **degrado e disagio giovanile**, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro, allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli.

Interventi per opere pubbliche nei Comuni (art. 8, co. da 8-bis a 8-quater)

In **sede referente** si è intervenuti sulla disciplina riguardante gli **interventi infrastrutturali** e gli **investimenti** dei **Comuni**, per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e per la rigenerazione urbana, attuati con contributi del Ministero dell'Interno. In particolare, si prorogano i termini previsti per l'aggiudicazione dei lavori e per la revoca dei contributi e si sopprimono le proroghe temporali per i comuni in caso di utilizzo di enti centralizzati per l'aggiudicazione dei lavori.

Formazione sulle politiche di coesione per il personale pubblico assunto e modalità del suo impiego nell'ambito delle convenzioni tra enti locali (art. 8, co. 9)

Intervenendo nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da destinare a determinate regioni meridionali (e agli altri enti locali appartenenti a tali aree) e al Dipartimento per le politiche di coesione, si stabilisce che il **corso di formazione sulle politiche di coesione** – di durata non superiore a tre mesi, che, al termine delle procedure selettive i vincitori del concorso pubblico sono tenuti a frequentare – sia erogato dalla **Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA** (invece del Foromez PA o di istituzioni universitarie selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione, come prevedeva il testo previgente), precisandosi che tale corso sia da frequentare da parte dei vincitori in presenza o a distanza, secondo le modalità definite con **apposita convenzione** tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA.

Rimborsi a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale (art. 8, co. 10)

Si prevede l'accesso di tutte le Regioni al **rimborso** derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale standard (pari a 15 milioni di euro annui), stanziata per sostenere l'**erogazione delle prestazioni sanitarie**, rese in **ambiti regionali diversi** da quelli di residenza di **cittadini dipendenti da sostanze**.

Supporto tecnico per monitoraggio risorse PNRR (art. 8, co. 10-ter)

Autorizzata, in **sede referente**, la spesa di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per garantire un servizio di **supporto tecnico specialistico** per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle **risorse del PNRR** assegnate al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la finanza locale.

Misure urgenti in materia di edilizia scolastica (art. 8-bis)

Autorizzata, in **sede referente**, la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 al fine di far fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di **edilizia scolastica**.

Segretari comunali (art. 9, co. 1 e 2)

Si dispone che al **Comune di Lampedusa e Linosa** – e, come stabilito in **sede referente**, ad **altri Comuni** con analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all'immigrazione o esigenze di rafforzamento legato alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR – possa essere assegnato un **Segretario comunale di fascia immediatamente superiore** rispetto a quella prevista per l'ente, qualora l'ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese. Si interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dei **Segretari comunali** nei **Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti**, prevedendo la riassegnazione delle risorse non utilizzate e restituite ai Comuni già individuati ma non destinatari dei benefici.

Personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, e per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi (art. 10)

Implementate, anche con modifiche in **sede referente**, le misure in materia di **personale** a supporto delle **attività di ricostruzione** nei territori delle regioni **Emilia-Romagna, Marche e Toscana** colpiti dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal mese di **maggio 2023**, in particolare per quanto riguarda il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il PNRR o ricorrendo al trattenimento in servizio. Previste inoltre specifiche misure per la bonifica dell'area denominata "**Terra dei Fuochi**" attraverso il potenziamento del ruolo del Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale.

Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (art. 10-ter)

In sede referente è stato differito dal 30 aprile al 30 giugno, per il 2025, il termine entro cui i Comuni possono approvare i piani finanziari del **servizio di gestione dei rifiuti urbani**, le **tariffe** e i regolamenti della **TARI** e della tariffa corrispettiva.

TITOLO III – MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Requisiti di onorabilità e di affidabilità del personale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 11, co. 1)

Si introducono, per il **personale di Agenzia delle entrate-Riscossione**, i **requisiti di onorabilità e affidabilità** richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, si legittima l'Agenzia al

trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione.

Composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali (art. 11, co. 2)

Si interviene sulla composizione dei **Comitati di gestione delle agenzie fiscali**, specificando che possono essere nominati i dirigenti, anche in servizio, dell'Agenzia fiscale.

Consiglio superiore dell'economia e delle finanze (art. 11, co. da 3 a 3-sexies)

Costituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il **Consiglio superiore dell'economia e delle finanze**. Individuate, a tal fine, la sua composizione e le relative funzioni, con l'indicazione di una specifica disciplina concernente l'eventuale nomina di personale in quiescenza.

Funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 11-bis)

Introdotta, in **sede referente**, modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2015, modificando le modalità di controllo esercitato dalla Corte dei conti sull'**Ispettorato nazionale del lavoro**: da successivo sulla gestione a continuativo sulla gestione (con le modalità di cui all'art. 12 della legge n. 259 del 1958). Rimodulata anche la dotazione organica dell'Ispettorato, aumentando da 86 a 94 il personale dirigenziale di livello non generale, e diminuendo da 7.846 a 7.812 la dotazione organica complessiva.

Disciplina dei periodi di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni relativi al Covid-19 (art. 12, co. 1)

Abrogata la norma che prevede, per i **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, che l'**assenza per Covid-19** sia equiparata, anche sotto il profilo della retribuzione, alle assenze dei dipendenti pubblici per ricovero ospedaliero, e che non sia ricompresa nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Estensione a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali della speciale forma di gestione per conto dello Stato per l'assicurazione contro infortuni e malattie professionali (art. 12, co. da 1-ter a 1-sexies)

Disposto, in **sede referente**, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 la **speciale forma della Gestione per conto dello Stato**, attuata presso l'Inail, già prevista per l'**assicurazione contro gli infortuni** dei dipendenti delle amministrazioni statali, si applichi **anche ai dipendenti di determinate amministrazioni pubbliche nazionali**, contemplando specifiche discipline transitorie.

Compensi dei componenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (art. 12, co. 2)

Modificata la disciplina dei **compensi** dei membri delle **Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC**, nella parte in cui prevede il riconoscimento integrale dei compensi in aggiunta al trattamento economico in godimento, al fine di stabilire che il riconoscimento ha inizio dagli importi già percepiti dal 2021 e avviene integralmente in ogni caso, e di precisare che l'aggiunta dei compensi al trattamento in godimento riguarda i dipendenti pubblici.

Indennità dei magistrati fuori ruolo responsabili del rispetto degli obiettivi relativi ai tempi di pagamento (art. 12, co. 3)

Si vincola una quota, non inferiore al 30 per cento, dell'**indennità di incarico** riconosciuta ai **magistrati fuori ruolo** titolari di incarichi dirigenziali presso il **Ministero della Giustizia** del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli **obiettivi annuali** relativi al **rispetto dei tempi di pagamento**.

Dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana-ESACRI (art. 12, co. 4)

Disciplinata la determinazione della **dotazione** del **Fondo del trattamento accessorio del personale** dell'**Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI)**, non ancora costituita alla data di entrata in vigore di questa norma.

Piano integrato di attività e di organizzazione: determinazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica (art. 12, co. 5 e 5-bis)

Si prevede che il **Piano integrato di attività e di organizzazione**, adottato dalle pubbliche amministrazioni, **determini il fabbisogno di personale** per la realizzazione della **transizione digitale** e per la **sicurezza** informatica, e – a seguito di modifiche in **sede referente** – per l'**innovazione tecnologica** con riguardo all'**Intelligenza Artificiale** e alla gestione dei **big data**. Si prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, all'interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale "correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze"

Indennità Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (art. 12, co. 6)

Si indica il regime transitorio retributivo applicabile al personale in servizio dell'**Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv)**, con riferimento in particolare al profilo dell'**indennità**. Tale norma prevede che, nelle more del rinnovo del contratto per i dipendenti Enac con il quale si provvederà alla rideterminazione dei nuovi valori di area, ai dipendenti dell'Ansv continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale Enac attualmente vigenti.

Valorizzazione del patrimonio immobiliare (art. 12, co. 7)

Si stabilisce che gli **enti pubblici previdenziali o assicurativi** sono **tenuti a investire**, entro il limite del 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, in quote di **fondi di investimento immobiliare** gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.A., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento.

Invimit SGR S.p.A. (art. 12, co. 8)

Si prevede che alla società di gestione del risparmio **Invimit SGR S.p.A.** si applichino le disposizioni concernenti la gestione del personale dettate dall'art. 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Percorsi formativi di interesse del Ministero della Difesa (art. 12, co. 9)

Si incrementa di otto unità la **dotazione organica** dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del **Ministero della Difesa**, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa.

Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile (art. 12, co. 10)

Si istituisce il programma "**Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile**", in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal "Piano Mattei". Per la gestione del programma si autorizza la spesa complessiva di 5.281.400 euro a decorrere dal 2025.

Composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS (art. 12, co. 10-bis)

Disposta, in **sede referente**, l'integrazione dei componenti del **Comitato di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)** con un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Investimenti esteri e dotazione organica del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (art. 12, co. da 10-quater a 10-novies)

Introdotta, in sede referente, disposizioni in materia di **investimenti esteri** e **dotazione organica** del **Ministero delle Imprese e del *Made in Italy***.

Norme transitorie in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni (art. 12, co. 11 e 12)

Si introduce, per il 2025 e per il 2026, la **possibilità** per le **pubbliche amministrazioni** di **risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro**, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un **dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età** e che **possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato** in base al requisito generale di

anzianità contributiva, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. La risoluzione deve essere motivata con riferimento alle esigenze organizzative e può riguardare, per ogni amministrazione, una quota massima pari al 15 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale di applicazione della risoluzione. La disposizione non si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

Istituzione *Institute of Advanced Science for Agriculture* (art. 12, co. 13)

Al fine di conseguire gli obiettivi del "Piano Mattei", si prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata **Scuola di alta formazione-*Institute of Advanced Science for Agriculture***, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara.

Assunzioni del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (art. 12, co. 14)

Si autorizza il **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste** ad **assumere** a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 2025, 68 assistenti e, a decorrere dal 2026, 1 dirigente e 28 funzionari.

Assunzioni da parte degli organismi pagatori regionali della PAC (art. 12, co. 14-bis)

Stabilita in **sede referente**, per gli **organismi pagatori regionali della PAC**, una deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che essi possano assumere personale con qualifica non dirigenziale al fine di consentire l'adeguamento organizzativo conseguente alle modifiche della disciplina europea in materia di organismi pagatori.

Società Stretto di Messina S.p.A. (art. 12, co. 15)

Si interviene sul co. 524 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 per chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di **Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo** si riferiscono alla **sospensione del pedaggio** relativo allo svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo **avvio dei lavori** per la realizzazione del **Ponte sullo Stretto**.

Modifiche al trasferimento del fondo di parte corrente per gli Enti locali e soppressione dell'obbligo di rendicontazione dei fondi destinati alla Provincia autonoma di Trento (art. 12, co. 15, lett. b, c e d)

Si introducono modifiche al **fondo di parte corrente per gli Enti locali** dalla Legge di Bilancio 2025, con dotazione pari a circa 37 milioni per il 2025, 70,5 milioni per il 2026 e

59,8 milioni per il 2027. In particolare si dispone che il Fondo, originariamente affidato alla gestione diretta della Presidenza del Consiglio sul proprio bilancio autonomo, sia affidato alla gestione diretta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si sopprime l'obbligo di rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Provincia autonoma di Trento sul contributo ricevuto.

Limiti di età per il conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche (art. 12, co. 15-bis)

Modificata, in **sede referente**, la disciplina relativa al **conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche**, prevedendo che possa essere attribuito **a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età**. Nella versione vigente si prevede invece che il sovrintendente cessi dalla carica, in ogni caso, al compimento di tale anno.

Persone con disabilità (art. 12, co. da 15-ter a 15-novies)

Introdotte, in **sede referente**, diverse misure in materia di disabilità, tra le altre cose stabilendo le modalità di assegnazione di un fondo da destinare all'erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei **diritti delle persone con disabilità** e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, istituito dalla Legge di Bilancio 2025.

Affidamenti da parte del Ministero della Cultura in favore di Ales Spa (art. 12, co. 15-decies e 15-undecies)

Modificata, in **sede referente**, la disciplina che consente al **Ministero della Cultura** di avvalersi delle prestazioni offerte dalla **società in house Ales Spa** per lo svolgimento delle **attività di accoglienza nei musei e negli altri luoghi e istituti della cultura**, e per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. In particolare, le modifiche introdotte autorizzano il Ministero ad avvalersi direttamente delle prestazioni della società in house Ales Spa anche per il 2026 e per il 2027, senza effettuare la preventiva verifica volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente. Inoltre, è soppressa la norma che, per l'affidamento in esame, esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società in house. Si prevede, infine, l'assegnazione di un contributo alla citata società, anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500 mila euro per ciascuno di tali anni.

Modifiche all'art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (art. 12, co. 16)

Si interviene in materia di disciplina della composizione della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive**

professionistiche, prevedendo che, nel caso siano dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Si prevede inoltre che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

Applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale delle limitazioni di spesa per assunzioni a tempo indeterminato (art. 12, co. 16-duodevicies e 16-undevicies)

In **sede referente** è stata posticipata **dal 2025 al 2026** l'applicazione alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, ai **teatri nazionali** e a quelli di **rilevante interesse culturale** la previsione, inserita nella Legge di Bilancio per il 2025, che **riduce**, per una serie di enti, i **limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato**, per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi (art. 13, co. 1)

Si dispone che l'**Unione italiana tiro a segno** si avvalga delle risorse umane e strumentali della **società Sport e salute S.p.A.** sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali (art. 12-bis)

In **sede referente** si è **circoscritto il divieto di conferire**, ad ex-amministratori regionali o locali, **incarichi dirigenziali** nell'amministrazione regionale, ai soli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno alla pubblica amministrazione e agli incarichi dirigenziali a personale esterno degli enti locali. Inoltre, si è previsto che l'**incompatibilità** tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non si applica ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione che conferisce l'incarico.

Procedimento disciplinare e penale nei confronti dei pubblici dipendenti (art. 12-ter)

Introdotte, in **sede referente**, modifiche alla disciplina dei **rapporti** intercorrenti tra **procedimento disciplinare e procedimento penale** instaurati nei confronti dei **pubblici dipendenti**.

Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale (art. 12-quater, co. 1)

Modificata, in **sede referente**, la disciplina transitoria sul **limite massimo di età** per lo svolgimento dei **rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale**:

si prevede l'elevamento da 72 a 73 anni di tale limite massimo, fermo restando che, dopo il limite temporale, già posto dalla disciplina transitoria vigente, del 31 dicembre 2026, trova in ogni caso applicazione il limite, pari a 70 anni, previsto a regime.

Adozione di nuove norme regolamentari in materia di procedure di reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale (art. 12-*quater*, co. 2 e 3)

Prevista, in **sede referente**, una revisione delle norme regolamentari relative alle **procedure di reclutamento**, rispettivamente, del **personale dirigenziale e non dirigenziale** degli enti e aziende del **Servizio sanitario nazionale**.

Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 12-*quinqües*)

In **sede referente** sono state incrementate le risorse per il funzionamento dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** di 1 milione di euro per il 2025, di 4 milioni di euro per il 2026 e di 5 milioni a decorrere dal 2027. Per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si prevede la cessazione del rapporto di lavoro con l'ACN. La cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione presso il Ministero di originaria appartenenza o nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio.

Gruppi sportivi militari e sezione paralimpica Fiamme Gialle (art. 13, co. 2)

Si stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva previsto per il personale dei **Gruppi sportivi militari** e dei **Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato**, e per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, e indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto. Si prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella **Sezione Paralimpica Fiamme Gialle** e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se non più idonei allo svolgimento di attività agonistica ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, siano collocati nei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Armonizzazione trattamenti economici accessori del personale ministeriale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14, co. 1)

Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei **trattamenti economici accessori** del **personale** appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei **Ministeri** e della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, si istituisce a decorrere dal 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con

una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa.

Fondo risorse decentrate del personale in servizio presso enti locali (art. 14, co. 1-bis)

In **sede referente** si è stabilito di consentire alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni, a decorrere dal 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare – nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione – il **Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio**, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente, indicando, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. Si è anche previsto che, in caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale di tali dati, sia indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

Agenzia italiana per la gioventù (art. 14, co. 2)

Si incrementa annualmente di 90 mila euro, a decorrere dal 2025, la **dotazione finanziaria** del Fondo risorse decentrate per rendere l'**Agenzia Italiana per la Gioventù** più efficiente ed efficace in termini operativi. I fondi sono prelevati dal Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

Personale Ansfisa (art. 14, co. 3)

Si regola l'**inquadramento giuridico** del **personale** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasferito all'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa)** a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Emolumenti per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro relativi al 2022 (art. 14, co. 4)

Si consente la destinazione di una quota, non superiore a 5.455.680 euro per il 2025 e a 5.000.000 euro per il 2026, del bilancio dell'**Ispettorato nazionale del lavoro** per la corresponsione, entro il 31 dicembre 2026 e con modalità tali da garantire il rispetto dei suddetti limiti massimi, al **personale** dell'Ispettorato della quota non ancora erogata dell'**indennità di amministrazione** relativa al **periodo 1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022**.

Adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto del Ministero degli Affari esteri (art. 14, co. 5)

Si autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per adeguare le **retribuzioni del personale** assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni

diplomatiche speciali ai parametri specificati dal DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'**Amministrazione degli affari esteri**.

Copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola (art. 14, co. 6)

Si autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 – cifre così modificate in **sede referente** – per l'affidamento del servizio di **copertura assicurativa integrativa** delle **spese sanitarie** del **personale della scuola**. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Fondo risorse decentrate personale Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (art. 14, co. 6-sexies)

Nel corso dell'esame in **sede referente** si è modificato il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del **Fondo risorse decentrate** dell'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**.

Personale ATA (art. 14, co. 6-septies)

In **sede referente** si è stabilito che il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei **contratti per incarichi temporanei di personale ATA**, assunto a tempo determinato per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, venga computato ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA non più solo per l'anno scolastico 2024-2025, bensì **a prescindere dall'anno scolastico di riferimento**.

Giubileo: utilizzo degli edifici scolastici della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini (art. 15, co. 1 e 2)

Si dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, può **utilizzare**, per garantire il regolare svolgimento del **Giubileo dei Giovani** e l'accoglienza dei pellegrini, gli **edifici scolastici** nella regione Lazio, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione. Si esonerano i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico.

Potenziamento della struttura regionale di protezione civile per il Giubileo e implementazione NUE 112 (art. 15, co. 3)

Si autorizza la Regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di 2 milioni e 728.989 euro per il potenziamento della **struttura organizzativa regionale di protezione civile** in relazione al **Giubileo 2025**, attraverso: il conferimento di quattro incarichi dirigenziali; l'assunzione di ulteriori venti unità di personale; il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse possono essere finalizzate all'implementazione della dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori venti unità.

Casi e condizioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni vigenti prima del 22 marzo 2018 (art. 15, co. 4)

Si consente l'applicazione delle **norme tecniche per le costruzioni** vigenti **prima del 22 marzo 2018** (data di entrata in vigore delle vigenti norme tecniche per le costruzioni) alle opere inserite nel programma dettagliato degli **interventi** connessi alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**, e alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018.

Funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità (art. 15-bis)

Prevista, in **sede referente**, l'applicazione, per gli interventi del programma per la promozione della **mobilità sostenibile**, delle **deroghe al divieto di attribuzione di particolari incarichi** previste nell'ambito del **PNRR**.

Completamento rete nazionale Tetra (art. 15-ter)

In **sede referente** si è autorizzato il Ministero dell'Interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'**estensione del servizio di telecomunicazioni** relativo alla **rete nazionale Te.T.Ra. a tutto il territorio nazionale**.

Razionalizzazione della disciplina in materia di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro (art. 16)

Si prevede nei confronti dei dipendenti pubblici assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in materia di **invalidità pensionabile** di cui alla legge n. 222 del 12 giugno 1984, ai fini dell'accertamento dello stato di **invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro** e al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali.

Potenziamento e funzionalità del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 17)

Si prevede l'istituzione di una **nuova direzione generale** presso il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** con funzioni di **prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti**.

Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali (art. 17-ter)

Introdotte, in **sede referente**, disposizioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento di una **Cabina di regia** in materia di **valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali**.

Potenziamento delle competenze delle amministrazioni centrali per le attività di analisi e valutazione della spesa (art. 18, co. 1 e 2)

Modificate le condizioni alle quali le **amministrazioni centrali dello Stato** che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono – nell'ambito delle risorse già stanziare in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente – alle **assunzioni di personale non dirigenziale** a tempo indeterminato e al conferimento di **incarichi ad esperti**, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, **valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa**.

Attività della Ragioneria generale dello Stato e nuova governance europea (art. 18, co. 3 e 4)

Istituite presso la **Ragioneria generale dello Stato** quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all'attuazione della **nuova governance europea**. Si estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova governance europea.

Ragionerie territoriali dello Stato (art. 18, co. 5)

Si adeguano le **denominazioni** delle articolazioni delle **Ragionerie territoriali dello Stato**.

Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei - Società Eutalia (art. 19, co.1 e 2)

Si attribuisce al **Dipartimento per gli affari europei** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house **Eutalia s.r.l.** per l'attuazione di specifiche progettualità.

Requisiti di nomina ed emolumenti dei Responsabili Unici del Contratto dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (art. 19, co. 3)

Si modifica la disciplina relativa all'incarico di **Responsabile Unico del Contratto (RUC)**, per ciascun **Contratto istituzionale di sviluppo (CIS)**. Si prevede una deroga alle disposizioni vigenti consentendo di nominare Responsabile Unico del Contratto (RUC)

anche soggetti già dipendenti pubblici o privati attualmente in quiescenza, e di attribuire loro un emolumento, fermi alcuni limiti sulla cumulabilità con i trattamenti pensionistici. Inoltre, si prevede che il decreto di nomina del RUC fissi un compenso annuo lordo in ogni caso compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro.

Utilizzo economie di risorse del FSC 2014-2020 destinate al Terzo Settore nel Mezzogiorno (art. 19, co. 4)

Si dispone che la quota non utilizzata delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** della programmazione 2014-2020 destinate al sostegno al **Terzo settore nel Mezzogiorno**, in Lombardia e nel Veneto, disposto durante la pandemia da Covid-19 ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, pari a 87,9 milioni di euro, sia destinata all'imputazione delle riduzioni del FSC 2014-2020, richieste ai sensi del decreto-legge n. 50 del 2022.

Riversamento spontaneo crediti d'imposta (art. 19, co. 5-9)

Prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di **riversamento spontaneo dei crediti d'imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo **indebitamente fruiti**, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

Funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 20, co. 1 e 2)

Introducendo le opportune modifiche nei relativi allegati al Codice degli appalti pubblici, si predispongono misure la cui finalità dichiarata consiste nel migliorare la **funzionalità** del **Consiglio superiore dei lavori pubblici**.

Mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 21)

Si riconoscono alcune **integrazioni al trattamento economico accessorio** al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del **Dipartimento della Protezione civile**, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. È anche previsto un aumento fino al 17 per cento della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, in deroga alla normativa vigente.

Per la ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 (art. 21-bis)

Modificata e integrata, in **sede referente**, la disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2025 relativa ai **territori di Marche e Umbria** colpiti dagli **eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023**, al fine di: precisare l'ambito territoriale di applicazione della disciplina; precisare che il Commissario titolare degli interventi di ricostruzione vi provvede

nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e ampliare i poteri attribuiti al Commissario e le procedure da osservare in relazione agli interventi di ricostruzione; consentire l'applicazione della disciplina anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni umbri e marchigiani a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici.

Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata (art. 21-ter)

Stabilito, in **sede referente**, un contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico di cui all'art. 1, co. 392, Legge n. 207 del 2024, destinando una parte di tali risorse al **Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro screening**, nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della **ricerca oncologica avanzata**.

Funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 21-quater)

Prevista, in **sede referente**, la costituzione di una sezione stralcio presso la **Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie**, al fine di definire alcuni procedimenti pendenti innanzi alla Commissione stessa al 31 dicembre 2024.

Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (art. 21-quinquies)

Prevista, in **sede referente**, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Salute, per il 2025, un **Fondo** di 23 milioni e 276.969 euro diretto a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle **dipendenze patologiche**, così da assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative ai pazienti delle comunità terapeutiche accreditate. Le risorse necessarie sono attinte dalle risorse residue della quota dell'otto per mille Irpef a diretta gestione statale riferita alle scelte prive dell'indicazione della tipologia di intervento e oggetto di ripartizione nel 2023.